

# **MANOVRA DICEMBRE 2011**

## MANOVRA DICEMBRE 2011

### Premessa

#### *Misure per lo sviluppo*

1. Aiuto alla Crescita Economica (ACE)
2. Deducibilità dalle imposte dirette dell'IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro
3. Incremento della deduzione forfetaria per le lavoratrici e i lavoratori di età inferiore ai 35 anni
4. Trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA)
5. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientemente energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
6. Riallineamento partecipazioni

#### In prospettiva:

- Le imprese e l'abuso del diritto

### Tassazione patrimoniale e prelievi su alcune manifestazioni di ricchezza

#### *Tassazione patrimoniale degli immobili*

7. Anticipo IMU e tassazione della prima casa.
8. Tassazione dei beni immobili detenuti all'estero.

#### In prospettiva:

- Legge delega per la revisione degli estimi

9. TARES

#### *Tassazione patrimoniale dei valori mobiliari*

10. Revisione del bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari.

#### *Tassazione di alcuni beni mobili registrati*

11. Addizionale erariale sul bollo delle auto
12. Diritti di stazionamento per le imbarcazioni da diporto
13. Tassazione aeromobili privati

### Misure per il consolidamento fiscale

14. Rimodulazione delle accise
15. Incremento delle aliquote IVA
16. Trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto di particolare rilevanza

### Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza

17. Regime premiale per favorire la trasparenza
18. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro e contrasto all'uso del contante

## Premessa

Nell'attuale congiuntura negativa la politica economica deve perseguire congiuntamente due obiettivi:

- a) il riequilibrio strutturale dei conti pubblici, per consentire di ridurre rapidamente il peso del debito;
- b) la creazione di condizioni che consentano la ripresa del processo di sviluppo, dopo una lunga fase di crescita modesta e la pesante recessione del biennio 2008-2009.

Gli interventi in materia di entrate della manovra straordinaria di fine anno muovono lungo queste direzioni e contemporaneamente perseguono la finalità di ripartire equamente l'onere del maggior prelievo favorendo l'emersione di basi imponibili e la semplificazione del rapporto fisco-contribuente, anche nell'ottica di ridurre l'incertezza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme tributarie.

La pressione fiscale in Italia è elevata (42,6% del PIL nel 2010) sia nel confronto storico, sia nel confronto internazionale (poco sopra il 40% del PIL per i Paesi dell'eurozona) e nel prossimo triennio è destinata a crescere ulteriormente per effetto delle misure di aumento delle entrate incluse nei provvedimenti di consolidamento dei conti pubblici approvati nel corso dell'estate.

Considerando il peggioramento delle ultime previsioni di crescita, le ulteriori maggiori entrate necessarie a mettere in sicurezza i saldi di finanza pubblica e a garantire il pareggio di bilancio nel 2013 derivano in buona misura da interventi di anticipazione, revisione e potenziamento di alcune norme adottate con le precedenti manovre e finanziano anche alcune importanti misure per lo sviluppo.

Per favorire la capitalizzazione delle imprese ed incentivare nuovi investimenti tramite la riduzione del costo del capitale, si anticipa l'introduzione della misura di riduzione delle imposte sugli utili commisurata al rendimento del nuovo capitale immesso nell'impresa (ACE) già prevista dalla delega per la riforma del sistema fiscale e assistenziale all'esame del Parlamento.

Attualmente, le imprese italiane hanno un rapporto "debiti finanziari su capitale proprio" relativamente alto (pari ad 1,5, contro lo 0,6 in Francia e lo 0,7 in Spagna, *Dati BACH - settore commercio*) e hanno un carico fiscale sui redditi molto superiore alla media UE: l'aliquota effettiva sulle società di capitali in Italia raggiunge il 27,4 per cento, contro una media UE del 21,8 per cento (*Commissione Europea – ZEW Mannheim*, 2010). L'introduzione dell'ACE determinerà una riduzione del carico fiscale sulle imprese incentivando il riequilibrio della loro struttura finanziaria.

Lo stimolo alla crescita è potenziato da due ulteriori interventi di riduzione del carico tributario sulle imprese. Da un lato si interviene sulle imposte sui redditi prevedendo l'integrale deducibilità dell'IRAP riferita al costo del lavoro, dall'altro si interviene direttamente sull'IRAP incrementando, solo per i lavoratori a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni e per le lavoratrici, le deduzioni forfetarie previste a legislazione vigente che restano differenziate in base alla localizzazione dell'impresa. Con queste misure la riduzione della pressione fiscale sulle imprese consegue anche l'obiettivo di ridurre il costo del lavoro con effetti attesi positivi sulla domanda delle nostre imprese.

Infine, può produrre effetti indiretti positivi sulla crescita la prevista estensione della possibilità per gli istituti creditizi e finanziari di trasformare le attività iscritte in bilancio per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset*, DTA) in crediti di imposta. La trasformazione rende "liquide" queste attività e le rende quindi computabili nel patrimonio di vigilanza delle banche allentando i vincoli di patrimonializzazione imposti su queste ultime dal nuovo accordo di Basilea (c.d. "Basilea III") che si riflettono direttamente sull'offerta di credito alle imprese.

Al di là dell'urgenza con la quale è necessario varare la manovra restano da realizzare ulteriori interventi per la crescita economica con i quali si dovrà incidere significativamente sull'attuale struttura del

prelievo ovvero sull'ordinamento tributario. L'attuazione di questi interventi è rinviata all'esercizio della delega per la riforma del sistema fiscale ed assistenziale.

Con la riforma si perseguirà, tra l'altro, l'obiettivo di ridurre l'attuale incertezza nell'applicazione della normativa fiscale determinata negli ultimi anni da continui interventi normativi su aspetti sostanziali della tassazione, in particolare in materia di tassazione societaria. Ristabilendo la certezza delle norme fiscali e tutelando adeguatamente l'affidamento dei contribuenti si possono produrre effetti molto positivi sulla crescita e sulle scelte di investimento.

La manovra prevede che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un importante intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili. In Italia l'incidenza delle imposte patrimoniali sul PIL è, in base agli ultimi dati OCSE (*Revenue Statistics*, 2001), solo dello 0,6% rispetto ad una media OCSE dell'1,1% e a valori che arrivano a 2,4% per la Francia e a 3,5% per il Regno Unito. L'anomalia italiana che si corregge con questa manovra riflette l'esenzione concessa nel 2008 alle abitazioni principali che è un *unicum* tra i grandi Paesi OCSE. Sul piano della *policy* questo intervento è in linea con le raccomandazioni dei più autorevoli organismi internazionali che hanno costantemente sottolineato il significativo impatto positivo sulla crescita dello spostamento dell'onere tributario dai redditi alla proprietà immobiliare (vedi, da ultimo, l'allegato alla Comunicazione della Commissione Europea in materia di crescita economica su "*Growth friendly tax policies in Member States and better tax coordination in the EU*", del 23 novembre 2011).

In particolare, con la manovra si anticipa al 2012 l'Imposta Municipale propria includendo le abitazioni principali nell'ambito di applicazione dell'imposta e prevedendo, ai fini della determinazione della base imponibile un primo sostanziale adeguamento dei valori immobiliari ai valori di mercato.

L'adeguamento dei valori immobiliari è finalizzato a ridurre l'attuale incongruità tra rendite catastali e valori di mercato degli immobili. Infatti le rendite catastali, da ultimo rivalutate nel 1990 con riferimento al biennio 1988-89, si collocano in media in un rapporto di 1 a 3,7 rispetto ai valori di mercato, in base alle ultime stime dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento delle Finanze. Su base territoriale è stata tuttavia rilevata una forte dispersione dello scostamento tra rendite e valori di mercato intorno alla media, soprattutto per i Comuni di grandi dimensioni. Per conseguire una perequazione effettiva tra i diversi territori urbani e assicurare maggiore equità nella determinazione delle basi imponibili catastali è prevista la revisione complessiva del sistema estimativo del catasto edilizio urbano, un'operazione poderosa che sarà tempestivamente avviata emanando, contestualmente alla manovra, una legge di delega per la riforma del catasto edilizio urbano.

Ragioni di equità hanno indotto l'introduzione di un'imposta ordinaria sul valore degli immobili detenuti all'estero dalle persone fisiche in misura pari a quella dovuta sugli immobili tenuti a disposizione in Italia, prevedendo un credito d'imposta per le eventuali imposte patrimoniali dovute nel Paese in cui gli immobili sono situati.

In relazione alle attività finanziarie la manovra razionalizza l'imposta di bollo sui conti di deposito titoli introdotta con la manovra estiva, prevedendo l'applicazione di un'aliquota proporzionale ed estendendo l'ambito di applicazione del tributo alle gestioni patrimoniali, alle quote di fondi di investimento italiani ed esteri e alle polizze del ramo vita e ai buoni fruttiferi postali che, tuttavia, restano esenti se il loro valore non supera complessivamente 5000 euro. Questa modifica della struttura dell'imposta corregge gli effetti indesiderabili prodotti sul piano dell'equità dal precedente meccanismo di "progressività per classi" applicato ad un'imposta di tipo reale e, sul piano dell'efficienza, dalla limitazione dell'ambito oggettivo di applicazione del tributo che poteva facilmente indurre scelte finanziarie determinate dalla sola convenienza fiscale.

Cambiano, inoltre, le regole che disciplinano il bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei libretti di risparmio prevedendo un diverso trattamento per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone

fisiche. Per le persone fisiche si mantiene l'imposta vigente in misura fissa pari a 34,20 euro e si stabilisce una soglia di esenzione a 5000 euro che beneficerà i contribuenti che hanno conti "in rosso" ovvero di modesta consistenza. I soggetti diversi dalle persone fisiche pagheranno, invece, un'imposta in misura fissa maggiorata, pari a 100 euro, senza alcuna soglia di esenzione.

Ragioni di equità e coerenza del sistema sono alla base della introduzione di una imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche che si applica con le stesse aliquote della nuova imposta di bollo sulle attività detenute in Italia, prevedendo un credito d'imposta per le eventuali imposte patrimoniali dovute nel Paese in cui le attività sono detenute.

Infine sono state introdotte un'imposta di bollo speciale a regime e un'imposta *una tantum*, dovuta per il solo anno 2012, sulle attività finanziarie "scudate". Il pagamento dell'imposta di bollo speciale consente di continuare a mantenere la segretezza nei confronti dell'amministrazione finanziaria e l'imposta non è dovuta dai contribuenti che scelgono di rinunciare all'anonimato.

Il quadro degli interventi di tassazione patrimoniale di tipo reale si completa prevedendo la tassazione di alcune specifiche manifestazioni di ricchezza, incrementando il prelievo sulle auto di grossa cilindrata già interessate da un intervento dello stesso tipo adottato durante l'estate e prevedendo nuove forme di tassazione per le imbarcazioni da diporto e per gli aeromobili privati.

L'obiettivo di consolidamento fiscale è assicurato dalla rimodulazione delle accise sui carburanti per autotrazione disegnatà per riavvicinare, in linea con i più recenti indirizzi comunitari, il prelievo sul gasolio a quello sulla benzina. Attualmente in Italia la quota di gettito proveniente dalle imposte sull'energia sul totale delle entrate è pari al 4,8 per cento, al di sotto della media UE che è invece pari al 5,5 per cento (*Taxation Trends in the EU*, 2011).

Per la stessa finalità di riequilibrio dei conti pubblici, si interviene con l'aumento dell'aliquota ridotta e dell'aliquota ordinaria dell'IVA.

L'incremento della pressione tributaria, pur necessario in questa delicata congiuntura può, in prospettiva, essere contenuto se si induce l'emersione di base imponibile e si recupera il gettito delle corrispondenti imposte evase, si migliora la riscossione e, in generale, si incentiva l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali.

La solidarietà richiesta per conseguire obiettivi di finanza pubblica ai quali è legato il futuro del nostro Paese deve riguardare tutti i cittadini. L'emersione degli imponibili evasi e la lotta alle frodi fiscali sono, quindi, i fattori chiave che consentono di conciliare rigore ed equità.

Va ricordato che negli ultimi 3 anni l'amministrazione finanziaria ha conseguito straordinari risultati sul fronte del contrasto all'evasione e alle frodi fiscali: nel triennio 2008-2010 sono stati assicurati all'erario oltre 26 miliardi di maggiori entrate tributarie e ulteriori 11 miliardi sono attesi entro la fine del 2011 con un incremento di circa il 60% rispetto all'inizio del periodo considerato.

Il successo dell'attività di accertamento e controllo è fondato su una imponente riorganizzazione territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria, sull'incremento del patrimonio informativo disponibile in anagrafe tributaria, sull'integrazione delle banche dati finalizzata alla costruzione di solide metodologie per le analisi di rischio che sono utilizzate per definire le strategie di controllo.

Il capitale di conoscenza e di competenze accumulato dall'amministrazione è il presupposto per superare l'approccio uniforme sin qui utilizzato nei confronti dei contribuenti in relazione ad adempimenti e obblighi formali previsti ai fini dell'attività di controllo.

La manovra introduce un “regime di trasparenza fiscale” opzionale e premiale per favorire la trasparenza e l'emersione di basi imponibili con caratteristiche fortemente innovative. L'idea centrale è di abbinare la volontaria accettazione di adempimenti idonei a garantire il costante controllo da parte del fisco (in particolare, l'invio telematico al fisco dei corrispettivi, delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura, ovvero l'istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o d'impresa esercitata) a una serie di vantaggi di tipo premiale, quali la drastica semplificazione degli adempimenti amministrativi, il tutoraggio prestato dall'Amministrazione fiscale, una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA (particolarmente importante per chi esporta).

Il nuovo regime è rivolto a tutti gli imprenditori individuali, lavoratori autonomi esercenti arti e professioni e alle società di persone, indipendentemente dalla dimensione.

L'incentivo alla trasparenza, unitamente ad altre disposizioni introdotte dalla manovra (quale, in specie, quella concernente il regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore che risultano “congrui” e “coerenti”) può riuscire a “spezzare il fronte”, distinguendo i molti contribuenti corretti da quelli che persistono nell'inadempimento dei doveri fiscali. Il fisco sarà concretamente al fianco dei contribuenti che sceglieranno di essere trasparenti e concentrerà l'attenzione sugli altri che, essendo assai più esposti al rischio del controllo fiscale, saranno spinti ad un adeguamento comportamentale nel senso della *compliance*.

Infine, si deve segnalare che per la prima volta non si ascrivono effetti positivi sul gettito derivanti da misure di contrasto all'evasione. E' una novità importante che deve essere colta nel suo pieno significato. Infatti, si ritiene che i risultati sin qui conseguiti con l'attività di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali continueranno a prodursi in modo ancor più amplificato dalle nuove misure introdotte che consentiranno di concentrare i controlli sui contribuenti a maggior rischio di evasione. Controlli che, grazie al *set* di strumenti molto sofisticati ormai a disposizione dell'amministrazione e ad alcune ulteriori misure di supporto incluse nelle disposizioni di contrasto alla evasione contenute nella manovra, oltre a consentire un più consistente recupero dell'evasione pregressa, garantiranno una più accentuata dissuasività, in modo da pervenire ad un complessivo incremento del gettito da *compliance*.

Con la manovra straordinaria di fine anno resta, dunque, assai alta la guardia sul fronte dell'evasione, senza tuttavia collegare alle misure adottate esclusivamente la funzione di repressione nei confronti di categorie di contribuenti considerate, secondo un luogo comune, più avvezze all'inadempimento dei doveri fiscali. Ciò a conferma della convinzione che un fenomeno generalizzato come è l'evasione fiscale in Italia si contrasta, soprattutto, con la deterrenza, incentivando il più possibile l'adempimento spontaneo.

## MISURE PER LO SVILUPPO

### 1. Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

I sistemi di tassazione societaria adottati dalla maggior parte dei Paesi OCSE determinano un trattamento fiscale favorevole per il finanziamento tramite debito, rispetto a quello tramite capitale proprio, in quanto gli interessi passivi sul debito sono, in linea di massima, interamente deducibili, mentre la remunerazione del capitale proprio viene interamente sottoposta a tassazione.

Negli ultimi anni strumenti di aiuto alla crescita economica secondo il modello dell'ACE (Allowance for Corporate Equity) hanno incontrato crescente favore tra gli studiosi e interesse da parte dei *policy-makers*. In particolare, sono stati caldeggiati dal FMI, soprattutto da quando la crisi finanziaria ha evidenziato i limiti di una struttura finanziaria delle imprese troppo squilibrata verso il debito.

Al fine di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, l'introduzione dell'ACE intende, quindi, fornire un aiuto alla crescita volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. L'obiettivo è quello della neutralità fiscale rispetto agli investimenti, nel senso che le imprese – nel presupposto che assumano le proprie decisioni di finanziamento e di investimento considerando solamente le aliquote dell'imposta societaria - dovrebbero tendenzialmente scegliere in maniera indifferente tra debito e capitale proprio come fonte di finanziamento.

Anticipando quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale, è introdotta una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa. In particolare, la misura esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva, determinato tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici incrementabili di una percentuale per compensare il maggior rischio d'impresa. Per il primo triennio di applicazione della norma il rendimento è fissato al 3 per cento.

Il meccanismo applicativo previsto è di tipo incrementale; ciò significa che il beneficio si applica agli incrementi di capitale successivi a una certa data. L'ACE, quindi, concentra gli sgravi sul nuovo capitale, cioè sulle nuove iniziative, stimolando l'investimento tramite la riduzione del costo del capitale. Per le imprese di nuova costituzione l'incremento è costituito dall'intero patrimonio conferito.

### 2. Deducibilità dalle imposte dirette dell'IRAP dovuta sul costo del lavoro

La norma afferma la deducibilità integrale dalle imposte dirette dell'IRAP calcolata sul costo del lavoro non dedotto relativo al personale dipendente e assimilato, in deroga al principio generale di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali, già sancito dall'art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007.

Si tratta di una previsione che riduce in modo diretto il carico tributario sulle imprese nonché sul costo del lavoro in quanto anche l'IRAP è "percepita" come componente di tale costo. La norma ha potenziali effetti positivi sul mercato del lavoro.

Inoltre, questo intervento dovrebbe consentire di superare eventuali rilievi di incostituzionalità della indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi.

La norma determina effetti ulteriori, in termini di minore imposizione, rispetto a quelli già prodotti dalla norma vigente (art. 6, D.L. n. 185/2008) secondo la quale è deducibile dalle imposte sui redditi il 10 per cento dell'IRAP riferibile agli oneri finanziari e al costo del lavoro.

### **3. Incremento della deduzione forfetaria ai fini IRAP per lavoratrici e lavoratori di età inferiore ai 35 anni a tempo indeterminato**

Si interviene sul costo del lavoro imponibile ai fini IRAP riconoscendo un incremento delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente fissate nella misura di 4.600 euro e 9.200 euro nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno, portandole rispettivamente a 10.600 euro e a 15.200 euro per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni a tempo indeterminato.

### **4. Trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate**

Nel nostro ordinamento tributario sono molteplici i casi in cui, per effetto della deducibilità differita di componenti negativi imputati al conto economico, si è tenuti alla iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate (di seguito DTA). In particolare, nell'attuale contesto storico, il tema delle DTA sta assumendo crescente interesse per gli istituti creditizi e finanziari, considerato che:

- a causa della crisi finanziaria, si registra un costante aumento delle “sofferenze”, cui segue l'aumento delle svalutazioni dei crediti deducibili soltanto in futuro e l'incremento delle già rilevanti DTA imputate in bilancio;
- sulla base del nuovo accordo di Basilea (c.d. “Basilea III”), al fine di migliorare la qualità primaria dei patrimoni delle banche, sono stati definiti criteri più rigidi del patrimonio di vigilanza, prevedendo, tra l'altro, la non integrale computabilità, a detti fini, delle attività “non liquidabili”, tra cui vengono ricomprese le DTA.

In considerazione di ciò, la norma amplia la possibilità, già contenuta nell'art. 2, commi 56-58, del decreto-legge 29.12.2010, n. 225, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), di trasformazione di DTA in crediti d'imposta al fine di rendere “liquide” tali attività che divengono così computabili nel patrimonio di vigilanza.

L'ampliamento ha l'obiettivo di assicurare la “certezza” del recupero delle DTA anche in talune situazioni sino a oggi escluse dalla norma. Viene, quindi, ampliata la casistica delle possibilità di conversione in crediti d'imposta delle DTA, al fine di assicurare in ogni momento il pieno realizzo delle stesse.

L'applicazione della norma è estesa ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Inoltre, poiché nei casi di liquidazione con patrimonio netto positivo il meccanismo vigente non consente il recupero di tutte le DTA, viene previsto che in tali situazioni la totalità delle residue DTA si converta in crediti d'imposta, indipendentemente dalla presenza di perdite d'esercizio.

### **5. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali**

Viene resa stabile la detrazione ai fini IRPEF pari al 36 per cento delle spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio, che fu introdotta nel 1998 e da allora sempre prorogata.



Inoltre, viene prorogata per l'anno 2012 la detrazione del 55 per cento per le spese relative ad interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. In sede di conversione è stata approvata l'estensione dell'agevolazione anche agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

A decorrere dall'anno 2013 per gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici troveranno applicazione le disposizioni relative alla detrazione ai fini IRPEF pari al 36 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio.

La detrazione del 36 per cento spetta ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione edilizia e che hanno sostenuto le relative spese, se le stesse sono rimaste a loro carico.

Il limite di spesa, sul quale è possibile calcolare la detrazione, è fissato in 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare. Trattandosi di un limite "complessivo", qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione dovrà comunque essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro e ripartita tra gli aventi diritto.

E' stata, in particolare, introdotta una nuova fattispecie agevolabile, ammettendo alla detrazione ogni altro intervento necessario alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati o distrutti a seguito di calamità naturali. In tale ultimo caso, tuttavia, la detrazione spetta semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell'evento calamitoso. In sede di conversione è stata approvata una integrazione che consente la fruizione della detrazione anche per i casi in cui lo stato di emergenza sia stato dichiarato prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## **6. Riallineamento partecipazioni**

Viene prevista la proroga di un anno del regime dell'imposta sostitutiva che consente il riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali (avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali) anche nel caso di operazioni straordinarie che hanno ad oggetto società il cui attivo di bilancio sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni. In tale ipotesi, infatti, nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione i valori relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni, senza possibilità di autonoma iscrizione. La disciplina che viene ora prorogata ha ampliato l'utilizzo del regime sostitutivo a situazioni in cui le attività immateriali non emergono in via immediata ma derivano, appunto, da maggiori valori insiti in partecipazioni di controllo prevedendo la possibilità di effettuare l'affrancamento limitatamente alle partecipazioni per le quali esiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato nel quale sono iscritte le predette tali attività immateriali una volta elise le partecipazioni.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012 nonché della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014. In sostanza, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e considerate le vigenti scadenze dei termini dei citati versamenti, le 3 rate sono da versare entro il 16 giugno 2013, 16 giugno 2014, 30 novembre 2014.

Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e, pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2015.

In sede di conversione è stata prevista la possibilità di usufruire dei termini di versamento rateale dell'imposta sostitutiva anche per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.

In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.

*In prospettiva:*

### ***Le imprese e l'abuso del diritto***

*La necessità di un recupero della certezza delle norme fiscali e dell'affidamento del contribuente è stata resa ancor più evidente, negli ultimi anni, dall'introduzione, per via giurisprudenziale, del concetto di divieto di "abuso del diritto" nel sistema tributario.*

*Il divieto di abuso del diritto, nella sua accezione generale, investe le operazioni prive di adeguato spessore economico e realizzate principalmente per ottenere risparmi d'imposta attraverso l'impiego distorto di schemi giuridici. Il concetto di abuso del diritto ha vaste potenzialità applicative, non esistendo alcuna norma nel sistema italiano che ne delimiti la portata.*

*Il principio dell'abuso del diritto trae origine dall'ordinamento comunitario, in cui ha ricevuto le prime applicazioni da parte della Corte di Giustizia, limitate però al comparto dei tributi armonizzati (IVA e dazi doganali). Secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione dalla fine del 2008, esso trova fondamento, nel nostro sistema tributario, sui principi sanciti dall'art. 53 della Costituzione (capacità contributiva e progressività dell'imposizione). Nella giurisprudenza, le operazioni realizzate in abuso del diritto, pur non essendo in contrasto con alcuna norma specifica, restano fiscalmente prive di effetti in quanto non generano un carico fiscale adeguato alla sostanza economica espressa dall'operazione.*

*Il tema dell'abuso del diritto è stato affrontato anche in altri paesi (ad esempio, Francia e Germania), dove si è intervenuti legislativamente, con modifiche a norme antielusive già esistenti, di cui si è ampliata la portata. Le nuove normative prevedono un rafforzamento delle garanzie procedurali per i contribuenti.*

*In Francia è prevista da almeno settant'anni una norma generale anti-abuso che si caratterizza per essere una disposizione procedurale, la quale definisce il concetto di abuso del diritto solo in via strumentale, al fine di delimitare le modalità a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per contrastarlo. A partire dal 2006, alcune pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato francese, insieme a quelle della Corte di Giustizia europea, hanno alimentato il dibattito sull'abuso del diritto, alla base del cd. "rapporto Fouquet", predisposto da una commissione ministeriale. In estrema sintesi il rapporto evidenziava come il contrasto all'abuso del diritto doveva essere affrontato in termini di maggiore certezza giuridica e di maggiori garanzie procedurali per il contribuente nei confronti delle pretese dell'Amministrazione. Il legislatore francese, seguendo quanto suggerito dal "rapporto Fouquet", ha modificato la legislazione in materia di abuso del diritto; le nuove norme si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Si è passati a una clausola generale anti-abuso basata su una definizione più ampia del concetto di abuso, mantenendo invariate le garanzie procedurali dei contribuenti, che ne escono anzi rafforzate grazie alla nuova composizione del comitato consultivo. E' infatti previsto un "comitato sull'abuso del diritto fiscale", che, per tutelare gli interessi e le posizioni dei contribuenti, è composto non solo da membri di nomina governativa, come avveniva in passato, ma anche da componenti rappresentanti delle professioni contabili e giuridiche.*

*In Germania già la legge generale tributaria tedesca del 1977 prevedeva una clausola generale anti-abuso, che non definiva però il concetto di abuso del diritto; la sua vaghezza era di ostacolo tanto ai contribuenti quanto alle autorità fiscali. Nel corso degli anni, la Corte federale tributaria tedesca (Bundesfinanzhof, o BFH) ha cercato di colmare questa lacuna; nelle*

*sue pronunce sono state spesso considerate abusive quelle strutture che apparivano inusuali, artificiose e non finalizzate al perseguimento di valide ragioni economiche. Nel 2008 si è deciso di introdurre una definizione di abuso del diritto: questo si verifica solo quando il contribuente sceglie una struttura legale "inadeguata" rispetto al fatto economico, che comporta per lui o per un terzo, in confronto ad una forma adeguata, un beneficio fiscale non previsto dalla legge. L'abuso non si concretizza se il contribuente dimostra che la forma giuridica scelta risponde a ragioni extrafiscali meritevoli di tutela. L'onere della prova circa l'appropriatezza o meno delle strutture utilizzate è a carico delle autorità fiscali tedesche. Dinanzi alla contestazione di inappropriatezza degli schemi utilizzati, il contribuente potrà replicare dimostrando che l'operazione è comunque motivata da rilevanti ragioni di natura non tributaria.*

*Le esperienze maturate in altri paesi dimostrano che la codificazione dell'abuso è la via maestra per consentire alle imprese di operare in quadro normativo stabile. Le esigenze di contrasto dell'elusione, sostenute attraverso l'introduzione di norme generali, vanno temperate con la certezza delle regole, da preservare evitando formule normative generiche.*

*Il sistema italiano appare ancora distante dalle esperienze maturate in altri ordinamenti. L'assenza di una normativa in materia di abuso del diritto genera incertezza per le imprese italiane, soprattutto per le operazioni più complesse. La possibilità di sindacare ex post le scelte delle imprese indebolisce l'affidamento dei contribuenti; per di più ciò avviene sulla base di orientamenti giurisprudenziali che non erano ancora noti quando l'operazione fu effettuata. E' necessario perciò formulare una strategia che temperi l'efficace contrasto ai fenomeni elusivi e l'aspettativa delle imprese di operare in un quadro più stabile e certo.*

*Il tema dell'abuso è già oggi oggetto di lavori parlamentari; tre proposte di legge, finalizzate ad estendere la portata applicativa dell'attuale disposizione antielusiva prevista per le imposte dirette (art. 37-bis del DPR 600/1973) e a regolare i rapporti tra Amministrazione e contribuenti, sono attualmente in discussione.*

*Il dibattito svolto nella Commissione Finanze della Camera ha evidenziato come sia necessario un intervento normativo, al fine di definire in maniera esplicita il concetto di "abuso del diritto" all'interno del diritto positivo, rendendo distinguibile il risparmio d'imposta legittimo dal vantaggio fiscale indebito. E' stata inoltre sottolineata la necessità che un principio generale anti-abuso, allo stato ancora mancante, si applichi a tutte le imposte, non sia vincolato da un'elencazione tassativa di fattispecie elusive e venga realizzata una piena assimilazione, a livello normativo, tra elusione fiscale e abuso. La distinzione tra risparmio d'imposta legittimo e vantaggio fiscale indebito dovrebbe far leva sul concetto di aggiramento delle norme tributarie. La norma generale dovrebbe essere provvista di garanzie procedurali a favore del contribuente: attraverso la puntuale regolazione del principio potrebbero essere rimossi alcuni fattori di criticità emersi in sede giurisprudenziale, legati, fra l'altro, alla rilevazione d'ufficio dell'abuso e all'incertezza sulle sanzioni applicabili.*

## **TASSAZIONE PATRIMONIALE E PRELIEVI SU ALCUNE MANIFESTAZIONI DI RICCHEZZA**

L'imposta patrimoniale può essere di tipo reale o personale. Nel primo caso colpisce il valore di singoli beni patrimoniali, mobili e immobili, generalmente con aliquota proporzionale. Nel secondo caso si basa sul valore complessivo (netto) dei beni patrimoniali di un dato soggetto e può essere applicata con aliquota proporzionale - eventualmente al di sopra di franchigie o soglie di esenzione - o con aliquote progressive.

Un'imposta patrimoniale personale incentrata sul singolo individuo può agevolmente prestarsi a comportamenti elusivi attraverso la ripartizione del patrimonio tra i componenti del nucleo familiare. Per arginare tali comportamenti il prelievo patrimoniale è applicato sul nucleo familiare. Al tal fine, è necessario definire in via preliminare la nozione di "famiglia" a fini fiscali.

In Francia esiste sin dai primi anni 80 un'imposta patrimoniale ("impot de solidaritésur la fortune", ISF) che si applica con riferimento al valore complessivo netto dei beni del nucleo familiare al 1° gennaio di ogni anno. Per i residenti, l'imposta colpisce tutti i beni posseduti in Francia e all'estero; per le persone fisiche non residenti, il valore netto dei beni posseduti in Francia. .

Dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'Economia francese, nel 2009 l'ISF è stata pagata da 559.711 contribuenti, con un gettito di 3,6 miliardi di euro (pari allo 0,2% del PIL). In Francia esistono anche altre imposte sul patrimonio immobiliare (taxe fonciere su fabbricati e terreni; taxe d'habitation, che colpisce non solo i proprietari ma chiunque disponga di un fabbricato): queste ultime nel 2009 hanno garantito un gettito di 49,3 miliardi di euro (2,6% del PIL), colpendo più di 32 milioni di contribuenti (in Italia l'ICI nel 2009 ha fornito un gettito di circa 9,5 miliardi di euro, pari allo 0,6% del PIL).

Si ritiene quindi che la strada percorribile nell'immediato sia quella di introdurre elementi di tassazione reale:

- tassando gli immobili situati in Italia, sostanzialmente con la reintroduzione dell'imposta patrimoniale sulla prima casa (contemperata da una detrazione, a'la Prodi II) e con la rivalutazione delle basi imponibili;
- tassando con un'analogia imposta gli immobili detenuti all'estero;
- modificando l'imposta di bollo "a scaglioni" introdotta con la manovra di agosto sui soli conti bancari, estendendola alle fattispecie ora escluse;
- tassando con un'analogia imposta le attività finanziarie detenute all'estero;
- tassando alcune manifestazioni di ricchezza: i veicoli di grossa cilindrata (potenziando quanto già disposto con la manovra di agosto), gli aerei e le imbarcazioni da diporto di maggiori dimensioni.

## **TASSAZIONE PATRIMONIALE DEGLI IMMOBILI**

### **7. Anticipo IMU e tassazione della prima casa**

Le disposizioni in materia di IMU sono finalizzate ad anticipare, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 il tributo previsto dal decreto sul federalismo fiscale sostitutivo dell'ICI.

Rispetto all'impianto originario del nuovo tributo la principale modifica consiste nel superamento dell'anomalia della esenzione per le abitazioni principali. La reintroduzione del tributo sulle abitazioni

principali appare in linea con le istanze del federalismo fiscale, poiché attribuisce una più ampia manovrabilità del più importante tributo comunale.

La base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile. L'IMU garantisce complessivamente un maggior gettito grazie anche all'ampliamento della base imponibile, attraverso l'aumento sino ad un massimo del 60% - ai soli fini dell'IMU medesima - dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti in catasto.

L'aumento dei moltiplicatori risponde all'esigenza di ridurre il divario tra i valori risultanti dalle rendite attualmente iscritte in catasto e i reali valori di mercato degli immobili.

Interventi specifici volti all'adeguamento delle rendite stesse sono possibili in base alle segnalazioni dei comuni. Infatti i comuni possono, in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 335 e 336 della legge n. 311 del 2004, chiedere all'Agenzia del territorio di avviare tale processo di aggiornamento.

E' prevista un'aliquota di base pari allo 0,76 per cento che i comuni possono variare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

Con riferimento alla prima casa il gettito stimato dell'IMU sperimentale è sostanzialmente in linea con quello della vecchia ICI. Per le prime abitazioni, infatti, l'incremento del moltiplicatore catastale è temperato da un lato dall'incremento della detrazione fissa che era fissata in 103,29 euro e ora passa a 200 euro, e dall'altro, dall'aliquota che era pari, in media, al 5 per mille e ora è fissata al 4 per mille.

In sede di conversione è stato inoltre previsto che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base pari ad € 200 sia maggiorata di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. In tal modo, l'importo massimo della maggiorazione risulta pari ad € 400 che, unitamente alla detrazione di base, dà luogo ad una riduzione complessiva del tributo pari ad € 600. Ciò significa che nel caso di famiglie numerose e in presenza di rendite non molto alte l'imposta può abbattersi sino ad azzerarsi: su un totale di circa 19 milioni di "prime case", con la modifica introdotta dalla manovra, il totale degli immobili che non pagheranno la nuova IMU arriva a circa 5,5 milioni.

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili afferenti alle imprese (tale facoltà è consentita per tenere conto della circostanza che tali immobili continueranno ad essere tassati anche ai fini delle imposte dirette); ovvero nel caso di immobili locati.

Rispetto al decreto legge iniziale, le misure introdotte dal Parlamento determinano un incremento del 60% della base imponibile IMU per gli immobili appartenenti agli intermediari finanziari, mentre aumenta del 30% il prelievo sugli immobili adibiti ad usi produttivi.

È stata infine approvata una correzione del carico fiscale che grava sui terreni agricoli prevedendo la riduzione da 120 a 110 del coefficiente da applicare per la determinazione della base imponibile dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Tale riduzione è compensata dall'aumento da 120 a 130 dello stesso coefficiente da applicarsi ai terreni agricoli posseduti dai *rentier*.

E' prevista una riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

## **8. Immobili detenuti all'estero**

Ragioni di equità hanno indotto l'introduzione di un'imposta ordinaria sul valore degli immobili detenuti all'estero dalle persone fisiche, in misura pari a quella dovuta sugli immobili tenuti a disposizione in Italia (7,6 per mille). E' previsto un credito d'imposta per le eventuali imposte patrimoniali dovute nel Paese in cui gli immobili sono situati.

***In prospettiva:***

### ***Legge delega per la revisione degli estimi***

*E' noto che le attuali rendite catastali, su cui si basa in larga parte la tassazione immobiliare, non sono più congrue rispetto ai valori di mercato. Si possono citare, a titolo esemplificativo, alcuni dati che chiariscono la distanza dei valori catastali da quelli di mercato, riportati nel volume «Gli immobili in Italia 2011» redatto a cura dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento delle Finanze:*

- *per le abitazioni il valore corrente di mercato è pari, in media, a 3,73 volte la base imponibile a fini ICI calcolata sul totale delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche; il medesimo rapporto, calcolato per i soli contribuenti Irpef, oscilla tra il 3,59 delle abitazioni principali e il 3,85 delle altre abitazioni;*
- *il suddetto rapporto medio è pari al 3,36 volte con riferimento al 24° percentile dei soggetti proprietari, ordinati in base al valore della ricchezza delle abitazioni possedute, e poi cresce fino a raggiungere un*

*rapporto a 3,73 volte con riferimento all'84° percentile; in altri termini la distanza dal valore di mercato tende ad essere tanto maggiore quanto maggiore è il valore della ricchezza posseduta;*

*- i canoni di locazione sono mediamente superiori di 6,46 volte le rendite catastali.*

*Una delle ragioni delle discrasie evidenziate è riconducibile alla circostanza che le rendite catastali sono state rivalutate nel 1990 con riferimento al biennio 1988-1989.*

*L'inadeguatezza del sistema dipende dal fatto strutturale che il sistema a categorie e classi è fermo al periodo di "costruzione" del catasto urbano. La denominazione e la classificazione delle unità immobiliari non è più adeguata ai tempi. Inoltre, il classamento, ovvero l'operazione di classificare in una categoria ed in una classe di valore un bene immobile ordinario, è rimasto quello iniziale delineato dall'originario impianto normativo del catasto e gli unici aggiornamenti sono riconducibili a comunicazioni effettuate dai soggetti interessati, in occasione di attività di ristrutturazioni e variazioni edilizie. Questo stato di fatto ha determinato ulteriori iniquità all'interno dei singoli comuni. Tipicamente abitazioni classate come "popolari" lo sono rimaste nel tempo, anche se oggi, pur essendo ubicate in zone centrali, il loro valore è di fatto più elevato di edifici di "civile abitazione" ubicati in zone semicentrali o, addirittura, periferiche.*

*Da quanto premesso segue che per favorire una maggiore equità nella determinazione delle basi imponibili catastali e conseguire una perequazione effettiva tra i diversi territori urbani è necessario porre in essere una riforma del sistema estimativo del catasto edilizio urbano.*

*Il disegno di riforma è imperniato sui seguenti elementi:*

- *la costituzione di un sistema catastale che contempra assieme alla rendita (ovvero il reddito medio ordinariamente ritraibile al netto delle spese di manutenzione e gestione del bene), il valore patrimoniale del bene, al fine di assicurare una base imponibile adeguata da utilizzare per le diverse tipologie di tassazione;*
- *la rideterminazione della classificazione dei beni immobiliari;*
- *il superamento del sistema vigente per categorie e classi in relazione agli immobili ordinari, attraverso un sistema di funzioni statistiche che correlino il valore del bene o il reddito dello stesso alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie;*

- *il superamento, per abitazioni e uffici, del “vano” come unità di misura della consistenza a fini fiscali, sostituendolo con la “superficie” espressa in metri quadrati;*
- *la riqualificazione dei metodi di stima diretta per gli immobili speciali.*

## **9. TARES**

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è una razionalizzazione dei prelievi sui rifiuti attualmente in vigore e ingloba, inoltre, una componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

L'esigenza di una revisione della tassazione sui rifiuti - sollecitata anche dal decreto sul federalismo fiscale municipale - deriva dalle problematiche connesse alla frammentazione della disciplina degli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu, Tia 1 e Tia 2) e costituisce il completamento dell'originario disegno del legislatore di pervenire ad un unico prelievo.

I comuni hanno enormi difficoltà nell'applicazione delle norme e, soprattutto, agiscono nell'incertezza sulla natura tributaria o meno degli ultimi due prelievi, con le relative problematiche di applicabilità dell'IVA non risolte neanche dopo l'intervento della Corte Costituzionale.

Il disegno dell'imposta riprende quello proposto nello schema di correttivo al decreto sul federalismo fiscale municipale approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2011 con alcune differenze. Infatti il tributo TARES ha un'unica base imponibile costituita dalla superficie dell'immobile.

A tale base imponibile si applicherà, per la parte relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la tariffa, deliberata da ciascun comune, che sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Analogamente agli attuali prelievi sui rifiuti, il tributo è dovuto sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.

Alla tariffa per il servizio rifiuti si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie (elevabile dal Comune fino a 0,40 euro), destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La decorrenza del tributo è stata fissata dal 1° gennaio 2013 per permettere ai comuni di predisporre i nuovi regolamenti, il piano finanziario e la determinazione delle tariffe per il servizio di raccolta rifiuti, sulla base dei costi ricavati dall'applicazione del metodo normalizzato.

Al fine di non penalizzare i comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ed hanno quindi inquadrato il prelievo nell'ambito delle entrate patrimoniali, è stata prevista la possibilità di sostituire il tributo con una tariffa avente natura corrispettiva, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale scelta evita possibili contestazioni in ordine all'applicazione dell'IVA sul prelievo da parte delle società di gestione dei rifiuti. Tali comuni devono comunque applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

## Tassazione patrimoniale dei valori mobiliari

### 10. Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati”

L'art. 19 approvato dal Parlamento prevede un “pacchetto” di nuove misure che riguardano le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero, nonché gli immobili posseduti all'estero.

Da qui in avanti, l'allocazione all'estero degli investimenti non garantirà più una minore tassazione rispetto a chi, invece, li mantiene nel territorio dello Stato.

In particolare, per quanto riguarda le attività finanziarie sono previste **tre** diverse **disposizioni**:

- la prima **revisiona la disciplina dell'imposta di bollo** già introdotta dal d.l. 98/2011;
- la seconda **prevede l'applicazione di una imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero** da persone fisiche.
- la terza **introduce una imposta di bollo speciale da applicarsi alle attività finanziarie** che hanno fruito del cosiddetto “scudo fiscale”;

#### Imposta di bollo

L'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti e prodotti finanziari è pari **all'1 per mille annuo per il 2012** e **all'1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013**.

Si chiarisce che tra i prodotti e strumenti finanziari che pagheranno la nuova imposta di bollo proporzionale sono **compresi anche i buoni fruttiferi postali** per i quali, tuttavia, è stabilita una **soglia di esenzione**, qualora complessivamente non superino il **valore di 5.000 euro**.

Cambiano le regole che disciplinano il bollo sugli **estratti conto** bancari e postali, sui rendiconti dei **libretti di risparmio**.

Tali estratti e rendiconti sono soggetti ad una **imposta fissa** pari a:

- **34,20 euro** se il cliente è **persona fisica**, con una **esenzione**, qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a **euro 5.000**. L'esenzione, quindi, spetta anche ai contribuenti con i conti “in rosso”;
- **100 euro** se il cliente è **soggetto diverso da persona fisica**.

#### Attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche

**Ragioni di equità e coerenza** del sistema sono alla base della **introduzione anche di una imposta ordinaria sulle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche** che “sfuggirebbero” all'imposta di bollo introdotta dallo stesso art.19 del d.l. n. 201/2011. L'imposta colpisce il valore di mercato delle attività e si applica **con le stesse aliquote previste per l'imposta di bollo sulle attività detenute in Italia**. Viene previsto un credito d'imposta per le eventuali imposte patrimoniali dovute nel Paese in cui le attività sono detenute.

#### Attività finanziarie “scudate” – Imposta di bollo speciale

E' introdotta una **imposta di bollo speciale a regime per le attività finanziarie “scudate”**. Il pagamento dell'imposta **consente di continuare a mantenere la segretezza nei confronti dell'amministrazione finanziaria**. L'imposta è **fissata al 10 per mille per l'anno 2012**, al 13,5 per mille per l'anno 2013 e al 4 per mille a decorrere dall'anno 2014 e **non è dovuta dai contribuenti che scelgono di rinunciare all'anonimato**.

#### Attività finanziarie “scudate” – Una tantum

E' istituita, **per il solo 2012**, una imposta straordinaria del **10 per mille sulle attività finanziarie “scudate”** che, alla data del **6 dicembre 2011**, sono state prelevate o, comunque, dismesse.



## **TASSAZIONE DI ALCUNI BENI MOBILI REGISTRATI**

### **11. Addizionale erariale sul bollo delle auto**

La norma prevede l'introduzione a partire dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, di un'addizionale erariale alla tassa automobilistica regionale, da versare allo Stato, sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone di potenza superiore a 185 chilowatt.

La misura dell'addizionale è fissata in 20 euro per ogni chilowatt di potenza che supera il suddetto limite di 185 chilowatt.

In sede di conversione è stata prevista la riduzione dell'addizionale:

- a 12 euro dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- a 6 euro dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- a 3 euro dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.

Decorso 20 anni dalla data di costruzione del veicolo, l'addizionale non è più dovuta.

I predetti periodi decorrono dall'anno successivo a quello di costruzione.

### **12. Diritti di stazionamento per le imbarcazioni da diporto**

Si prevede l'introduzione di una tassa di stazionamento, navigazione, ancoraggio e rimessaggio, per le unità da diporto nazionali ed estere che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati.

La tassa è dovuta per ogni giorno o frazione di esso e non si applica alle navi ed imbarcazioni da diporto di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'imbarcazione o della nave al cui servizio.

La misura della tassa varia da un minimo di 5 euro al giorno (per le piccole imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 10 e i 12 metri) ad un massimo di 703 euro al giorno (per le navi di lunghezza superiore a 64 metri).

In sede di conversione è stata prevista la riduzione della tassa:

- del 15 per cento dopo 5 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto;
- del 30 per cento dopo 10 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto;
- del 45 per cento dopo 15 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto.

I predetti periodi decorrono dall'anno successivo a quello di costruzione.

Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Per una più semplice gestione della tassa è previsto anche il pagamento con moneta elettronica (Bancomat e carte di credito) e sistemi telematici individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

### **13. Tassazione aeromobili privati**

Viene istituita un'imposta erariale sugli aeromobili privati, analoga a quella a suo tempo disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 151 del 1991, poi abrogata nel 1994.

Il presupposto dell'imposta è l'immatricolazione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale nonché la richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato

di revisione della aeronavigabilità del medesimo.

L'imposta è applicata sulla base di aliquote progressive per chilogrammo di peso dell'aeromobile. In considerazione delle loro caratteristiche costruttive, le aliquote sono raddoppiate per gli elicotteri, mentre per gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati l'imposta è determinata in misura fissa a prescindere dal loro peso.

La misura dell'imposta varia da un minimo di 1,5 euro al chilo (per gli aerei fino a 1000 chili) a 7,55 euro al chilo (per gli aerei di peso superiore a 10000 chili).

L'imposta è dovuta all'atto dell'inoltro della richiesta del certificato ed il suo versamento è requisito necessario per il rilascio od il rinnovo del medesimo. L'imposta non è annuale, ma è calcolata, sulla base delle misure annuali indicate al comma 1 del provvedimento, in relazione all'intero periodo di validità del certificato. Se il certificato che si va a richiedere ha durata inferiore ad un anno, essa è dovuta nella misura di un dodicesimo della misura annuale per ogni mese di validità del certificato stesso.

Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stato ed equiparati, quelli che effettuano servizi di linea, non di linea e del lavoro aereo; analoga esenzione è prevista per gli aeromobili delle scuole di pilotaggio, dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia. Infine, sono esenti anche gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita e gli aeromobili destinati esclusivamente all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

## **MISURE PER IL CONSOLIDAMENTO FISCALE**

La realizzazione degli obiettivi programmatici sui saldi è assicurata dalla rimodulazione delle accise sui carburanti per autotrazione e dall'incremento delle aliquote IVA.

### **14. Rimodulazione delle accise**

Gli incrementi delle aliquote di accisa sulle benzine, sul gasolio, sui GPL e sul gas naturale, impiegati come carburanti sono stati determinati in coerenza con i recenti orientamenti comunitari contenuti nella proposta di direttiva del Consiglio in materia di tassazione dell'energia, in modo da ridurre il differenziale di tassazione che grava sulla benzina e sugli altri carburanti.

Gli incrementi decorreranno dall'entrata in vigore del decreto.

La disposizione prevede che gli incrementi di accisa sul gasolio usato come carburante vengano rimborsati agli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché ad alcune categorie esercenti il trasporto di persone, al fine di neutralizzarne gli effetti.

Attesa, poi, la rilevanza quantitativa degli aumenti di aliquota prefigurati, si ripropone, per ragioni di equità, l'obbligo di denuncia delle giacenze in capo agli esercenti depositi per uso commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

## **15. Incremento delle aliquote IVA**

Dal 1° ottobre 2012 è disposto l'incremento di due punti percentuali dell'aliquota ridotta e dell'aliquota ordinaria IVA che saliranno, rispettivamente, al 12% e al 23%.

## **16. Trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto di particolare rilevanza**

Infine, si segnala che la manovra prevede un diverso trattamento delle indennità di fine rapporto in denaro e in natura, relative a rapporti di lavoro dipendente, amministratore, revisore e sindaco, quando le stesse sono di particolare entità.

Si prevede, in particolare, che la tassazione separata compete solo fino all'importo di 1.000.000 di euro di base imponibile; l'eccedenza è interamente assoggettata all'imposta personale e progressiva sul reddito e si rendono ovviamente dovute le addizionali comunale e regionale.

## **MISURE PER L'EMERSIONE DEGLI IMPONIBILI E PER LA TRASPARENZA**

### **17. Regime premiale per favorire la trasparenza e l'emersione**

Per favorire la trasparenza e l'emersione di basi imponibili è istituito un regime opzionale di "trasparenza fiscale" che prevede, a fronte di una volontaria accettazione di adempimenti in grado di rafforzare i controlli e l'accertamento da parte del fisco, un effetto premiale per le imprese e i professionisti.

Il regime si applica ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività d'impresa, in forma individuale o attraverso società di persone.

L'idea innovativa alla base del nuovo regime è quella di abbinare la volontaria accettazione di adempimenti che potenziano la capacità di controllo del fisco (in particolare, l'invio telematico al fisco dei corrispettivi, delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura, ovvero l'istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o d'impresa esercitata) a una serie di vantaggi in termini di sostanziale riduzione degli adempimenti amministrativi, di tutoraggio prestato dall'Agenzia delle entrate, di attivazione di una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA (particolarmente importante per chi esporta).

L'accesso al tutoraggio offerto dall'Agenzia delle entrate comporterà, ad esempio, la predisposizione automatica da parte della stessa dei modelli di liquidazione, versamento e dichiarazione dell'IVA e del modello semplificato 770 dei sostituti d'imposta.

Il regime sarà graduato su più livelli. Infatti, la disposizione prevede ulteriori benefici per i soggetti in regime di contabilità semplificata come la determinazione del reddito imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa e l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dall'acconto ai fini IVA.

Ai soggetti cui si applicano gli studi di settore, i quali dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità ai fini dell'applicazione degli studi medesimi, sono riservate alcune disposizioni di favore proprio in ragione della presenza di comportamenti indicativi di un minor rischio di evasione e a condizione che abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi. Condizione necessaria per l'applicabilità di tali disposizioni è costituita dalla necessità che la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile. Deve trattarsi quindi di soggetti denominati "congrui" e "coerenti".

Ai fini dell'emersione di base imponibile con l'emendamento approvato dal Parlamento si è stabilito che i dati e le notizie non rispondenti al vero fornite dal contribuente durante l'attività istruttoria esercitata ai fini dell'accertamento configurano un reato solo se a seguito delle richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria si configurano reati tributati (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ecc.).

I dati relativi ai conti correnti bancari che gli intermediari devono comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate confluiscono nell'Archivio dei rapporti finanziari, nella sezione *ad hoc* dell'Anagrafe tributaria. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni di categoria del settore, fissando adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative sia per la trasmissione dei dati sia per la loro conservazione. È inoltre previsto che l'Agenzia delle entrate trasmetta annualmente una relazione al Parlamento per comunicare i risultati ottenuti grazie all'invio dei dati relativi ai conti correnti.

Altre novità introdotte in sede di conversione riguardano:

- **Modifica meccanismi di fruizione delle rateazioni concesse da Equitalia per i debiti iscritti a ruolo.** Viene resa strutturale la possibilità, in presenza di peggioramento della situazione di difficoltà economica del contribuente, che già fruisce di una rateazione, di ottenere un prolungamento della stessa fino ad massimo di ulteriori 6 anni.

Al fine di venire incontro agli stessi debitori si prevede, inoltre, la possibilità per il debitore di richiedere un piano di ammortamento a rata crescente.

- **Complessivo riassetto del sistema di remunerazione di Equitalia.** In tale contesto, in particolare, l'aggio viene sostituito da un meccanismo di rimborso dei costi fissi di gestione, quali risultanti dal bilancio certificato delle aziende di riscossione, e che dovrà tener conto del processo di efficientamento, ottimizzazione e riduzione degli stessi costi perseguito da Equitalia spa.

- **Slittamento, di un anno, delle disposizioni introdotte dal dl 70/2011** che prevedono l'eliminazione della possibilità delle società del Gruppo Equitalia di riscuotere le entrate dei Comuni e una diversa regolamentazione del sistema di accertamento e riscossione delle entrate degli stessi Comuni.

- **Dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.** Viene eliminato sia l'obbligo di prestazione di garanzia, sia la decadenza automatica in caso di ritardo nel pagamento di rate successive alla prima.

- **Facoltà per il debitore, con l'accordo agente della riscossione, di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato, evitando la vendita all'incanto.** Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore al valore determinato ai sensi della normativa sulla riscossione e l'eventuale eccedenza rispetto alle somme dovute spetterà allo stesso debitore.

## **18. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro e contrasto all'uso del contante**

Al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, viene introdotta una nuova disposizione secondo cui l'utilizzo legale dei contanti e dei titoli al portatore come mezzo di pagamento è ridotto da euro 2.500 a euro 1.000.

L'intervento garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale.

Si prevede un accordo tra ABI e associazioni rappresentative delle imprese volto a stabilire regole generali propedeutiche alla riduzione delle commissioni relative all'utilizzo delle carte di credito e la verifica da parte del MISE e del MEF dell'efficacia di tali accordi.

Si propongono anche alcune norme finalizzate a disincentivare l'uso del contante che, come noto, nel nostro Paese riveste ancora un ruolo importante e non in linea con la media dei Paesi europei, generando costi di gestione non espliciti per l'economia nel suo complesso, che ammontano a 10 miliardi di euro l'anno per il sistema Paese.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la modernizzazione dei sistemi di pagamento e di riscossione da e per le pubbliche amministrazioni locali e i loro enti.